Codice A2101D
D.D. 26 ottobre 2026, n. 180
L.R. 34/2004. D.G.R. 13-3135 del 5/10/2026 - POC Regione Piemonte 2014-2020, Asse 6, Linea di azione 6.1. Affidamento in house a Ceipiemonte s.c.p.a. del servizio di realizzazione del progetto ''Promozione internazionale del sistema della mobilità piemontese in occasione di Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings Torino - VTM 2026'' e approvazione del relativo schema di Convenzione (CUP J68J2300014000..

ATTO DD 180/A2101D/2026 DEL 26/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2100B - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI
A2101D - Affari internazionali e cooperazione

OGGETTO: L.R. 34/2004. D.G.R. 13-3135 del 5/10/2026 - POC Regione Piemonte 2014-2020, Asse 6, Linea di azione 6.1. Affidamento in house a Ceipiemonte s.c.p.a. del servizio di realizzazione del progetto “Promozione internazionale del sistema della mobilità piemontese in occasione di Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings Torino – VTM 2026” e approvazione del relativo schema di Convenzione (CUP J68J23000140002– CIG BD44EDF39F). Accertamento d’entrata sul cap. 21625/2026 - Impegno di spesa di euro 422.200,00 sul cap. 136040/2026, di cui euro 421.950,00 a favore di Ceipiemonte s.c.p.a. ed euro 250,00 a favore di ANAC.

Premesso che:

- la legge regionale n. 34/2004 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”, all’articolo 1, individua, quali finalità della Regione Piemonte, lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici, ed, all’articolo 2, dispone che in armonia con gli Enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite con interventi diretti, tra l’altro, a favorire l'internazionalizzazione del sistema produttivo (lettera a);

- nel perseguire le finalità della succitata L.R. 34/2004, la Regione Piemonte ha attivato da diversi anni azioni regionali di promozione internazionale rivolte a settori di eccellenza del sistema economico piemontese. A partire dal 2013, le azioni promozionali sono andate via via intensificandosi, per il periodo 2007-2013, attraverso l’attivazione di misure di Internazionalizzazione del Piemonte, nell’ambito del PAR-FSC 2007-2013, supportate anche dal Sistema Camerale (da ultimo con la D.G.R. n. 1-815 del 29 dicembre 2014), per le annualità 2017-2019 e 2020-2022, attraverso i Progetti Integrati di Filiera (PIF), cofinanziati nell'ambito del POR FESR 2014-2020 (da ultimo con la D.G.R. n. 2-1656 del 15 luglio 2020), per le

annualità 2022-2023, attraverso il Piano di Sviluppo e Coesione 2000-2020 (da ultimo con la D.G.R. n. 28-5986 del 18 novembre 2022), per le annualità 2023-2025 e 2026-2029, a valere sui fondi del PR FESR 2021-2027 (da ultimo, rispettivamente, con la D.G.R. n. 21-497 del 6 dicembre 2024 e con la D.G.R. n. 29-2015 del 15 dicembre 2025).

Dato atto che con la D.G.R. n. 13-3135/2026/XII del 5 ottobre 2026, ai sensi dell'articolo 2 della succitata legge regionale n. 34/2004 e nell'ambito del Programma Operativo Complementare di azione e coesione (POC) Regione Piemonte 2014-2020, la Giunta regionale ha disposto la partecipazione della Regione Piemonte all'evento «Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings – VTM», in programma a Torino dal 23 al 25 novembre 2026, mediante la realizzazione di un'iniziativa finalizzata a promuovere l'internazionalizzazione e la competitività del sistema della mobilità piemontese, nel rispetto degli indirizzi espressi, quali:

- sostenere la competitività e valorizzare le competenze, le tecnologie e le soluzioni innovative delle aziende nei settori di riferimento, favorendo la promozione del sistema della mobilità piemontese dinanzi a un qualificato pubblico di operatori internazionali;
- accrescere tra i clienti internazionali la percezione, non soltanto di Torino, ma di tutto il Piemonte, come centri strategici per l'approvvigionamento e la localizzazione di produzioni di alto valore;
- favorire il networking e lo sviluppo di relazioni tra attori istituzionali e qualificati rappresentanti e operatori internazionali del settore della mobilità;
- migliorare l'efficacia di penetrazione nei mercati esteri e rafforzare la presenza delle singole imprese su scala internazionale.

Rilevato altresì che, con la succitata deliberazione la Giunta Regionale ha ritenuto di:

- destinare, per la realizzazione della suddetta iniziativa, un importo di spesa massimo di euro 422.200,00 o.f.i., inclusivo del contributo ANAC a carico della stazione appaltante (pari ad euro 250,00), che trova copertura finanziaria, nell'ambito del Programma Operativo Complementare di azione e coesione (POC) Regione Piemonte 2014-2020, Asse 6 «Competitività dei sistemi produttivi», Linea di azione 6.1 «Promozione dell'export» (CUP J68J23000140002), sul capitolo n. 136040/2026 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 (Missione 19 - Programma 1901);
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, "Settore Affari Internazionali e Cooperazione", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della medesima deliberazione;

Considerato che la presenza in Piemonte della manifestazione "Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings - VTM" rappresenta quindi un'importante opportunità di promozione e rilancio del comparto piemontese dedicato alle tecnologie per la mobilità per presentare ad un pubblico qualificato di operatori internazionali le competenze trasversali del territorio.

Rilevato che, in occasione dell'evento VTM 2026, occorre valorizzare, in modo sinergico anche con le altre iniziative regionali di internazionalizzazione le eccellenze del territorio piemontese del comparto dei beni industriali e tecnologici per la mobilità.

Tenuto conto che:

- VTM è l'unica business convention internazionale in Italia dedicata alla tecnologia per la mobilità, che riunisce le comunità dei settori automotive, ferroviario e dei trasporti;
- l'evento è progettato per creare connessioni, favorire il networking strategico e stimolare la crescita del business attorno alle principali tendenze e tecnologie che stanno plasmando il futuro

della mobilità, proponendo un programma completo, che comprende agende B2B preorganizzate, una conferenza plenaria internazionale, sessioni tecniche, workshop collaterali, un'area espositiva e momenti dedicati al networking;
- nell'iniziativa saranno coinvolte le filiere dell'automotive e dei trasporti, dell'aerospazio, dell'ICT, della microelettronica e dell'automazione, al fine di valorizzare la trasversalità tecnologica del sistema piemontese, favorendo sinergie tra settori e lo sviluppo di collaborazioni innovative per mercati avanzati e diversificati;

Considerato che Ceipiemonte s.c.p.a., forte anche del lavoro sinergico portato avanti con le iniziative dedicate alla valorizzazione delle imprese piemontesi all'estero, in particolare attraverso i Progetti Integrati di Filiera – PIF (da ultimo con D.G.R. n. 29-2015 del 15 dicembre 2025), detiene un'esperienza pluriennale in materia di promozione del territorio e realizzazione di attività a sostegno dell'internazionalizzazione del tessuto economico piemontese, supportando le aziende nello sviluppo di nuovi modelli di crescita sui mercati esteri, anche grazie a una costante analisi del contesto globale in continua evoluzione.

Rilevato che, al fine di dare attuazione a quanto previsto con la succitata D.G.R. 13-3135/2026, il Settore Affari Internazionali e Cooperazione, con la nota prot. n.13020/A2100B del 7/10/2026 contenente le specifiche del servizio richiesto, attraverso la piattaforma SINTEL (Identificativo procedura 225130856 – codice CIG BD44EDF39F), ha richiesto alla società *in house providing* Ceipiemonte s.c.p.a. di presentare una proposta progettuale esecutiva, con relativo budget di spesa costituente l'offerta economica, che definisca in dettaglio le azioni atte a realizzare l'iniziativa promozionale indicata.

Considerato che Ceipiemonte s.c.p.a. ha presentato sulla piattaforma SINTEL (prot. informatico SINTEL n. 1791486008650), nel termine assegnato, una proposta di progetto denominata "Promozione internazionale del sistema della mobilità piemontese in occasione di Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings Torino – VTM 2026", con relativa offerta economica, pari ad euro 421.950,00, esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972, che è stata altresì acquisita agli atti del Settore richiedente con prot. n. 13289/A2100B del 12/10/2026.

Valutata nel merito la succitata proposta tramite istruttoria condotta dal Settore Affari internazionali e Cooperazione, a seguito della quale è emerso che risulta coerente con quanto richiesto dalle specifiche del servizio di cui alla citata nota prot. n. 13020/2026, poiché intende promuovere e valorizzare le eccellenze del territorio piemontese del comparto della mobilità presso il pubblico internazionale di VTM Torino 2026, attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

- realizzare e allestire uno stand istituzionale del Piemonte, volto a valorizzare le competenze, le eccellenze e le opportunità del territorio, nonché ad animare uno spazio dedicato a incontri e attività di networking con il pubblico internazionale della business convention;

- organizzare un evento di networking serale in cui favorire l'incontro tra ecosistema piemontese e player di rilievo internazionale del comparto della mobilità, nell'ottica di sviluppare nuove sinergie, scambi di competenze e creare concrete opportunità di collaborazione;

- predisporre un pacchetto media, comprendente riprese video, servizio fotografico e produzione di contenuti video dedicati all'evento, da utilizzare per documentare e valorizzare il sistema Piemonte della mobilità e per promuovere il territorio quale sede di eventi e manifestazioni di rilevanza internazionale.

Dato atto che:

- Ceipiemonte, costituito con la Legge regionale del 13 marzo 2006, n. 13 e s.m.i., è soggetto a controllo analogo e in capo al medesimo sussistono le condizioni di legittimità individuate dall'ordinamento italiano e dalla Direttiva 2014/24/UE per poter essere qualificato come soggetto *in house providing*. A seguito della D.G.R. n. 21- 2976 del 12 marzo 2021, che ha modificato la D.G.R. n. 2-6001 del 1° dicembre 2017, approvando le nuove "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di *in house providing* per la Regione Piemonte", è stato specificato il processo relativo al controllo analogo e definite le competenze all'interno della Regione in merito all'applicazione del medesimo;

- con la D.G.R. n. 25 - 4121 del 19 novembre 2021 è stata approvata la metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Ceipiemonte s.c.p.a. in qualità di soggetto in house, ai sensi dell'art. 192, comma 2, del Dlgs 50/2026 s.m.i. al tempo vigente.

Tenuto conto che a decorrere dal 1° luglio 2023 hanno acquisito efficacia le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in vigore dal 1 aprile 2023, tra cui la disposizione di cui all'art. 7 "Principio di auto-organizzazione amministrativa", contenente la nuova disciplina per gli affidamenti di lavori, servizi o forniture da parte delle stazioni appaltanti a società in house.

Rilevato che:

- l'ANAC, con Delibera n. 538 del 12 giugno 2019, aveva disposto l'iscrizione dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura del Piemonte e degli altri soci firmatari del Patto Parasociale, tra cui la Regione Piemonte, all'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house, in relazione agli affidamenti in regime di in house providing a Ceipiemonte s.c.p.a. (comunicazione ANAC prot. n. 0058708 del 19 luglio 2019) e che l'iscrizione al suddetto elenco costituiva presupposto legittimante per gli affidamenti diretti a mezzo di società in house, ai sensi del previgente art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- rispetto all'istruttoria condotta da ANAC non sono intervenute modifiche allo Statuto di Ceipiemonte s.c.p.a., la cui ultima approvazione è risalente al 15 gennaio 2018.

Valutata favorevolmente la congruità dell'offerta economica presentata da Ceipiemonte s.c.p.a., presentata attraverso la piattaforma e-procurement SINTEL del valore di euro 421.950,00 (IVA esente), anche alla luce della nuova disciplina in materia di affidamenti in house introdotta dall'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, la quale si pone in continuità con quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, per le seguenti motivazioni:

- l'offerta economica presentata da Ceipiemonte prevede una tariffa giornaliera unitaria per persona pari a euro 440,00 che è conforme al valore della tariffazione giornaliera onnicomprensiva ritenuto congruo dalla D.G.R. n. 25 – 4121 del 19/11/2021 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Ceipiemonte s.c.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del Dlgs 50/2026 s.m.i.";

- la quantificazione delle giornate/persona da impiegare, in relazione alle diverse attività da realizzare per l'esecuzione del progetto, appare congrua alla luce di quanto analogamente portato a

compimento negli anni precedenti in relazione alle medesime o similari iniziative realizzate dalle strutture regionali, in particolare nell'ambito dei Progetti Integrati di Filiera sopra richiamati;

- Ceipiemonte s.c.p.a. è depositario e portatore di una consolidata capacità di analisi internazionale e di know-how in materia di supporto alla valorizzazione del sistema economico piemontese sui mercati esteri, in quanto soggetto che ha realizzato operativamente le principali iniziative di internazionalizzazione promosse dalle istituzioni piemontesi (Regione, Comune di Torino, Camere di Commercio, Atenei) nel corso degli ultimi venti anni, avendo incorporato esperienze ed expertise di tutta una serie di soggetti preesistenti alla sua costituzione avvenuta con la Legge regionale n. 13/2006;

- Ceipiemonte, s.c.p.a., grazie alla sua attività di lungo periodo, ha sviluppato e detiene una rete consolidata di relazioni istituzionali e imprenditoriali non solo sul territorio regionale e nazionale, ma soprattutto all'estero, non replicabile dal mercato. Tale patrimonio di relazioni viene messo a disposizione dei Soci dell'ente ed è fondamentale per la realizzazione di iniziative promozionali che, come quelle del presente progetto, mirano a rafforzare la competitività e l'attrattività del Piemonte e del suo tessuto economico;

- la società in house regionale agisce con valenza istituzionale, grazie alla sua compagine societaria in cui sono presenti Regione, Sistema camerale e Università, e questo tipo di approccio rappresenta un valore aggiunto nel rapporto con i soggetti istituzionali esteri con cui si viene a contatto nelle attività di promozione del sistema economico piemontese; la possibilità di presentarsi come un soggetto privato, ma con una forte valenza istituzionale, facilita la costruzione di relazioni con gli interlocutori stranieri, generando ricadute sulla collettività a beneficio dell'intero sistema Piemonte;

- mediante la gestione del servizio in argomento tramite Ceipiemonte s.c.p.a. è possibile implementare molteplici benefici per la collettività, in relazione agli obiettivi di efficienza, economicità, qualità della prestazione, poiché la società in house è in grado di assicurare, grazie allo specifico know how delle proprie risorse interne, alti standard di servizio nella valorizzazione delle eccellenze del territorio piemontese in occasione di importanti manifestazioni internazionali, come dimostrato dalle esperienze passate in occasione di importanti business convention internazionali e Esposizioni Universali. Poter contare su un servizio consolidato e in grado di garantire una pronta risposta, anche per esigenze impreviste e non pianificabili, contribuisce alla celerità del procedimento garantendo un più razionale impiego delle risorse pubbliche.

Ritenuto, pertanto, di potersi avvalere della collaborazione di Ceipiemonte s.c.p.a. per lo svolgimento delle attività di realizzazione del succitato progetto "Promozione internazionale del sistema della mobilità piemontese in occasione di Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings Torino – VTM 2026", nel rispetto dei principi e delle disposizioni vigenti in materia di affidamento dei servizi a mezzo di società in house, in particolare di cui all'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, e in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 21-2976/2021 sopra richiamata.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto:

- di approvare la proposta progettuale "Promozione internazionale del sistema della mobilità piemontese in occasione di Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings Torino – VTM 2026" e la relativa offerta economica di euro 421.950,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972), presentata da Ceipiemonte s.c.p.a. tramite la piattaforma SINTEL (protocollo informatico 1791486008650 – CIG BD44EDF39F) e altresì conservata agli atti dell'Amministrazione regionale (prot. n. 13289/A2100B del 12/10/2026), dando così attuazione a quanto disposto con D.G.R. n. 13-3135/2026/XII del 5 ottobre 2026;

- di affidare a Ceipiemonte s.c.p.a. il servizio di realizzazione delle attività previste dal Progetto “Promozione internazionale del sistema della mobilità piemontese in occasione di Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings Torino – VTM 2026”, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento dei servizi a mezzo di società in house e in conformità di quanto previsto dalla D.G.R. n. 21- 2976 del 12 marzo 2021;
- di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Ceipiemonte s.c.p.a., allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), al fine di regolare le modalità operative e finanziarie di realizzazione del servizio e disciplinare i rapporti e gli obblighi reciproci tra le parti derivanti dall’affidamento del medesimo.

Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'iniziativa in argomento “Promozione internazionale del sistema della mobilità piemontese in occasione di Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings Torino – VTM 2026” è J68J23000140002, quale intervento attuativo del Programma Operativo Complementare di azione e coesione (POC) Regione Piemonte 2014-2020 - Asse 6 «Competitività dei sistemi produttivi», Linea di azione 6.1 «Promozione dell’export» e deve essere obbligatoriamente indicato in tutti i successivi provvedimenti correlati e in tutti i documenti inerenti al servizio affidato e al progetto.

Dato atto che con le deliberazioni n. 12-2974 (venticinquesima variazione) e n. 19-2981 (ventiseiesima variazione) del 7 agosto 2026 la Giunta regionale ha disposto l’iscrizione di risorse statali sul capitolo di spesa 136040 dell’annualità 2026, con la contestuale iscrizione di risorse per lo stesso ammontare sul capitolo di entrata 21625 della medesima annualità.

Ritenuto pertanto necessario accertare, sul Bilancio regionale finanziario gestionale 2026-2028 della Regione Piemonte, annualità 2026, la somma di euro 422.200,00 sul capitolo 21625, d’intesa con il Settore Programmazione Negoziata, Struttura Amministrativa Competente del capitolo. Il soggetto debitore è il Ministero Economia e Finanze - IGRUE, Roma C.F. 80415740580 (codice versante 348609).

Dato atto che la suddetta somma non è stata accertata con precedenti atti amministrativi.

Ritenuto, conseguentemente, necessario impegnare sul Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 della Regione Piemonte, annualità 2026, sul capitolo 136040 (Missione 19 - Programma 1901), nell’ambito del Programma Operativo Complementare di azione e coesione (POC) Regione Piemonte 2014-2020, Asse 6 «Competitività dei sistemi produttivi», Linea di azione 6.1 «Promozione dell’export» (CUP J68J23000140002):

- la somma di euro 421.950,00, a favore di Ceipiemonte s.c.p.a. (cod. benef. 128584), a copertura delle spese per l’affidamento del servizio sopra indicato;
- la somma di Euro 250,00 a favore di ANAC (cod. benef. 297876), quale contributo della Stazione appaltante per la procedura di gara identificata dal codice CIG BD44EDF39F, ai sensi delle disposizioni in materia vigenti (deliberazione ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025).

Visto il capitolo spesa 136040/2026, pertinente e che presenta la necessaria disponibilità.

Dato atto che:

- le codifiche per le transazioni elementari del capitolo 136040/2026 e del capitolo *21625*/2026 sono rappresentate nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento;
- in riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive (D.lgs. n. 118/2011), la spesa è imputabile all'annualità 2026, come sopra specificato.
- il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate ed assegnate sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
- la natura della spesa è non ricorrente e il capitolo di spesa è non ricorrente;
- la spesa è finanziata da risorse fresche;
- la fonte dell'entrata che finanzia la spesa è da rinvenirsi in fondi statali;
- le risorse statali sono soggette a rendicontazione;
- il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri indiretti);
- il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9 del 16/7/2021 e s.m.i. con DPGR del 21 dicembre 2023 N. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ai sensi della L. 266/2002, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di Ceipiemonte s.c.p.a. risulta regolare, con validità fino al 01/12/2026 e il DURC di ANAC risulta regolare, con validità fino al 03/12/2026.

Dato atto altresì che il Responsabile Unico del Progetto-RUP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è Davide Antonio Gandolfi, Dirigente del Settore Affari internazionali e Cooperazione della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse, come da dichiarazione depositata agli atti del Settore Affari internazionali e Cooperazione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 14, 16 e 17;
- la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- la L.R. 3 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la L.R. 3 febbraio 2026, n. 3 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209/2026/XII del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- la D.G.R. n. 12-2974/2026/XII del 7 agosto 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Risorse vincolate e regionali di competenza di varie Direzioni Regionali (Venticinquesima variazione)";
- la D.G.R. n. 19-2981/2026/XII del 7 agosto 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Risorse vincolate e regionali di competenza di varie Direzioni Regionali (Ventiseiesima variazione)";
- la D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";
- il Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale n. 9/R del 16 luglio 2021;
- il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023 N. 11/R, Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A,B, D della dgr 12- 5546 del 29 agosto 2017";
- la D.G.R. n. 8-8111/2024/XI del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- la D.G.R. n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

determina

per le motivazioni espresse in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di approvare, in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 13-3135/2026/XII del 5 ottobre 2026, la proposta di progetto denominata “Promozione internazionale del sistema della mobilità piemontese in occasione di Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings Torino – VTM 2026”, come presentata da Ceipiemonte s.c.p.a. tramite piattaforma e-procurement SINTEL (prot. informatico SINTEL n. 1791486008650), a seguito di procedura di gara identificata dal codice CIG BD44EDF39F, e altresì acquisita agli atti del Settore Affari Internazionali e Cooperazione con prot. n. 13289/A2100B del 12/10/2026, comprensiva del preventivo di spesa costituente l’offerta economica di euro 421.950,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972);

- di affidare a Ceipiemonte s.c.p.a. il servizio di realizzazione delle attività previste dal succitato progetto per l’importo di euro 421.950,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972), come da offerta economica di Ceipiemonte s.c.p.a. che si approva, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento dei servizi a mezzo di società in house e in conformità alla D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021;

- di dare atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) del progetto “Promozione internazionale del sistema della mobilità piemontese in occasione di Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings Torino – VTM 2026” è J68J23000140002, quale intervento attuativo del Programma Operativo Complementare di azione e coesione (POC) Regione Piemonte 2014-2020 - Asse 6 «Competitività dei sistemi produttivi», Linea di azione 6.1 «Promozione dell’export» e deve essere obbligatoriamente indicato in tutti i successivi provvedimenti correlati e in tutti i documenti inerenti al servizio affidato e al progetto;

- di accertare, sul Bilancio regionale finanziario gestionale 2026-2028 della Regione Piemonte, annualità 2026, la somma di euro 422.200,00 sul capitolo 21625, d’intesa con il Settore Programmazione Negoziata, Struttura Amministrativa Competente del capitolo. Il soggetto debitore è il Ministero Economia e Finanze - IGRUE, Roma C.F. 80415740580 (codice versante 348609);

- di dare atto che la suddetta somma non è stata accertata con precedenti atti amministrativi;

- di impegnare a favore di Ceipiemonte s.c.p.a. (cod. benef. 128584), a copertura delle spese per l’affidamento del servizio sopra indicato, sul capitolo 136040/2026 (Missione 19 - Programma 1901) del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 della Regione Piemonte, nell’ambito del Programma Operativo Complementare di azione e coesione (POC) Regione Piemonte 2014-2020, Asse 6 «Competitività dei sistemi produttivi», Linea di azione 6.1 «Promozione dell’export» (CUP J68J23000140002);

- di impegnare la somma di euro 250,00 sul capitolo 136040/2026 (Missione 19 - Programma 1901) del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 della Regione Piemonte, a favore di ANAC (cod. benef. 297876), quale contributo della Stazione appaltante per la procedura di gara identificata dal codice CIG BD44EDF39F;

- di dare atto che le codifiche per le transazioni elementari del capitolo 136040/2026 e del capitolo 21625/2026 sono rappresentate nell’allegato “Appendice A – Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare lo schema di Convenzione tra Regione Piemonte e Ceipiemonte s.c.p.a., allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), per regolare le modalità operative e finanziarie di realizzazione del servizio e disciplinare i rapporti e gli obblighi reciproci tra le parti derivanti dall’affidamento del medesimo.

Si dispone che la presente determinazione, ai sensi degli artt. 23, comma 1, lett. b) e 37 del D. lgs. 33/2013, sia pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Dati di Amministrazione Trasparente:

Beneficiario: Ceipiemonte s.c.p.a. - sede: Torino, Via Nizza n. 262 int. 56 C.A.P. 10126 – P.I./C.F. 09489220013.
Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 Legge 241/1990 s.m.i.: Davide Antonio Gandolfi in qualità di Responsabile Settore Affari Internazionali e Cooperazione della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei.
Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: Affidamento in house ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023. Procedura SINTEL.
Importo: euro 421.950,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972).

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2101D - Affari internazionali e cooperazione)
Firmato digitalmente da Davide Antonio Gandolfi

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Allegato_1_-_Convenzione_VTM2026.pdf

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato 1

REGIONE PIEMONTE

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E CEIPIEMONTE S.C.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO "PROMOZIONE INTERNAZIONALE DEL SISTEMA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE IN OCCASIONE DI VEHICLE&TRANSPORTATION TECHNOLOGY INNOVATION MEETINGS TORINO -VTM 2026" (CUP J68J23000140002 – CIG BD44EDF39F).

TRA

REGIONE PIEMONTE Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Affari Internazionali e Cooperazione in persona del Responsabile di Settore pro tempore, Davide Antonio Gandolfi, domiciliato per l'incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, Piazza Piemonte, 1 - C.A.P. 10127 - C.F. n. 80087670016 (nel seguito anche "Regione")

E

CEIPIEMONTE s.c.p.a., con sede in Torino, Via Nizza n. 262 int. 56, con C.F./P.IVA 09489220013 in persona del Direttore Generale, Stefano Nigro, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Andrea Ganelli del 22/02/2022 rep. n. 51986, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale (nel seguito anche "Ceipiemonte"),

nel seguito ove congiuntamente anche "Parti",

PREMESSO CHE:

a) con la D.G.R. n. 13-3135/2026/XII del 5 ottobre 2026, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 34/2004, la Giunta regionale ha disposto la

partecipazione della Regione Piemonte all'evento «Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings – VTM», in programma a Torino dal 23 al 25 novembre 2026, mediante la realizzazione di un'iniziativa finalizzata a promuovere l'internazionalizzazione e la competitività del sistema della mobilità piemontese, nel rispetto degli indirizzi espressi dalla stessa Giunta, destinando, per la realizzazione della suddetta iniziativa, un importo di spesa massimo di euro 422.2000 o.f.i., inclusivo del contributo ANAC a carico della stazione appaltante (pari ad euro 250,00), che trova copertura finanziaria, nell'ambito del Programma Operativo Complementare di azione e coesione (POC) Regione Piemonte 2014-2020, Asse 6 «Competitività dei sistemi produttivi», Linea di azione 6.1 «Promozione dell'export» (CUP J68J23000140002), sul capitolo n. 136040/2026 (Missione 19 - Programma 1901) del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028;

b) con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale ha demandato alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei, Settore Affari Internazionali e Cooperazione, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione stessa;

c) in attuazione della sopra citata deliberazione, con determinazione dirigenziale DD ……./A2101D/2026 del ……..... il Settore Affari Internazionali e Cooperazione ha approvato la proposta di progetto denominata "Promozione internazionale del sistema della mobilità piemontese in occasione di Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings Torino – VTM 2026", presentata da Ceipiemonte s.c.p.a., attraverso la piattaforma e-procurement SINTEL (protocollo informatico 1791486008650), a seguito di procedura di gara identificata dal codice CIG

BD44EDF39F conclusasi con aggiudicazione e altresì acquisita agli atti del Settore con prot. n. 13289/A2100B del 12/10/2026, comprensiva del preventivo di spesa costituente l'offerta economica di euro 421.950,00;

d) con il medesimo provvedimento è stato affidato a Ceipiemonte il servizio di realizzazione delle attività previste dal progetto, nel rispetto dei principi e delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di affidamento dei servizi a mezzo di società in house, impegnando a favore di Ceipiemonte la somma necessaria per l'affidamento del servizio, pari ad euro 421.950,00, sul capitolo 136040/2026 del Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 della Regione Piemonte;

e) con la presente Convenzione le Parti intendono regolare le modalità operative e finanziarie di realizzazione del servizio e disciplinare i rapporti e gli obblighi reciproci derivanti dall'affidamento del medesimo.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente Convenzione, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO

La Regione affida a Ceipiemonte il servizio di realizzazione delle attività previste dal progetto denominato "Promozione internazionale del sistema della mobilità piemontese in occasione di Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings Torino – VTM 2026", come meglio dettagliate nel progetto stesso che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, ancorché non allegato alla stessa, bensì agli atti dell'Amministrazione Regionale (prot. n. 13289/A2100B del 12/10/2026).

Il medesimo progetto è stato presentato tramite piattaforma SINTEL (prot. informatico SINTEL n. 1791486008650), a seguito di avvio di procedura di gara da

parte del Settore Affari Internazionali e Cooperazione (ID Procedura 225130856), identificata dal codice CIG BD44EDF39F e conclusasi con aggiudicazione.

Al progetto succitato è assegnato il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP) n. J68J23000140002, quale intervento attuativo del POC Regione Piemonte 2014-2020 - Asse 6 «Competitività dei sistemi produttivi», Linea di azione 6.1 «Promozione dell'export».

Art. 2 – ATTIVITÀ AFFIDATE A CEIPIEMONTE

Ai fini della realizzazione del servizio affidato, nell'esecuzione di tutte le attività necessarie all'attuazione del progetto sopra citato, Ceipiemonte opererà in stretto raccordo con il Settore Affari Internazionali e Cooperazione, articolazione della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei.

A tal fine Ceipiemonte si impegna a:

- realizzare tutte le attività previste dal progetto sopra citato agli atti dell'Amministrazione regionale, come approvato con DD ……/A2101D/2026 del……..., fatte salve le variazioni in corso d'opera debitamente autorizzate, dando costante evidenza, nel materiale e nei servizi prodotti, in formato cartaceo o digitale, della titolarità in capo alla Regione Piemonte;
- garantire una adeguata collaborazione nelle attività di verifica e controllo, attraverso la messa a disposizione di documenti, informazioni e dati;
- assicurare adeguata pubblicità e conoscibilità delle iniziative realizzate, utilizzando lo stemma istituzionale e i loghi specifici, secondo modalità che saranno fornite dal Settore Affari Internazionali e Cooperazione;
- adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al servizio affidato e al progetto e

conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa ad essi;

- informare il Settore Affari Internazionali e Cooperazione, in qualità di Settore committente, sulla preparazione e organizzazione di iniziative ed eventi, anche al fine di organizzare la partecipazione regionale agli stessi.

Eventuali modifiche e/o integrazioni al progetto oggetto del presente affidamento, costituenti variazioni in corso d'opera a titolo non oneroso, che si rendessero necessarie in fase di esecuzione, dovranno essere formulate da Ceipiemonte mediante richiesta scritta adeguatamente motivata e dovranno essere autorizzate per iscritto dal Settore committente.

Nelle more della prescritta autorizzazione, la realizzazione di nuove o diverse attività rispetto a quelle previste dal progetto dovrà comunque essere concordata con il Settore Affari Internazionali e Cooperazione.

Tutte le attività progettuali dovranno essere svolte entro il 10 dicembre 2026, fatte salve eventuali proroghe.

Art. 3 – COMPITI DELLA REGIONE

Nell'ambito della presente Convenzione, la Regione si impegna:

- a erogare a Ceipiemonte, per la realizzazione del servizio oggetto del presente affidamento, le somme che verranno rendicontate nell'ambito delle previsioni di spesa del progetto, costituente l'offerta economica approvata, secondo le modalità previste al successivo art. 6;
- a trasmettere a Ceipiemonte ogni informazione e materiale utile alla buona realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento;
- a esercitare le funzioni e le attività di vigilanza e controllo; a tal fine Ceipiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della

documentazione relativa alla gestione delle risorse, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione del servizio affidato.

Restano, in ogni caso, in capo alla Regione le seguenti attività:

- predisposizione di accordi interregionali ed internazionali, che coinvolgano la Regione, e supporto alle attività conseguenti;
- coordinamento delle attività regionali a valenza internazionale;
- raccordo con le Istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali funzionale alle attività.

Art. 4 – PROPRIETÀ E ACQUISIZIONE DEI RISULTATI E DEI PRODOTTI

La titolarità dei risultati raggiunti con la realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento resta in capo alla Regione Piemonte, in qualità di stazione appaltante committente.

Nel caso in cui, in corso di svolgimento del servizio, si rendessero necessari lo sviluppo di software o l'acquisizione di banche dati o di altri prodotti funzionali allo svolgimento delle attività oggetto di affidamento, il soggetto affidatario del servizio riconosce alla Regione Piemonte la proprietà intellettuale della soluzione informatica sviluppata e la titolarità dei prodotti acquisiti, impegnandosi, ove necessario, a trasferire i relativi diritti in capo alla Regione.

Art. 5 – RISORSE DISPONIBILI

Le risorse necessarie per l'affidamento del servizio oggetto della presente Convenzione ammontano ad euro 421.950,00 e trovano copertura finanziaria sulle risorse impegnate, a favore di Ceipiemonte, con la determinazione dirigenziale DD…./A2101D/2026. del ……..., sul capitolo 136040/2026 del Bilancio regionale finanziario gestionale 2026-2028 della Regione Piemonte, nell'ambito delle risorse

del POC Regione Piemonte 2014-2020 Asse 6 «Competitività dei sistemi produttivi», Linea di azione 6.1 "Promozione dell'export" (impegno n. 2026/……... correlato all'accertamento n. 2026/……..).

Le prestazioni sono esenti IVA ai sensi dell' art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972.

Le risorse verranno erogate in base alle disposizioni contenute nel successivo art. 6.

Art. 6 – EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Le risorse finanziarie verranno erogate dal Settore regionale committente, Settore Affari Internazionali e Cooperazione al soggetto affidatario del servizio, Ceipiemonte, con le seguenti modalità:

a) una prima quota, pari al 30% del valore dell'affidamento (euro 126.585,00), a titolo di anticipo, successivamente alla stipulazione della presente Convenzione, a seguito di comunicazione da parte di Ceipiemonte di avvio delle attività progettuali e presentazione di relativa fattura;

b) il saldo finale, che dovrà tener conto, in detrazione, dell'importo già erogato a titolo di anticipo e fatto salvo l'eventuale conguaglio in caso di accertamento di minore spesa rispetto a quanto preventivato e approvato con l'affidamento delle attività, a conclusione delle attività progettuali.

Il saldo finale verrà erogato entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, che sarà emessa da Ceipiemonte a seguito di assenso da parte del Settore Affari Internazionali e Cooperazione alla fatturazione degli importi, espresso successivamente alla verifica della regolare esecuzione delle attività svolte in conformità al progetto approvato e alla sua eventuale modifica e/o integrazione in corso di esecuzione di cui al precedente art. 2. Detta verifica sarà condotta sulla base dell'esame della documentazione che verrà presentata a supporto delle fatturazioni da Ceipiemonte, come meglio specificato al successivo art. 7.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" dal 31 marzo 2015 vige l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con la PA. Il pagamento del servizio sarà corrisposto, a seguito di emissione di fattura in formato elettronico da inviare ad avvenuta manifestazione attraverso il Sistema Nazionale di Interscambio (SDI) previsto dal Governo Italiano nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs.192/2012, previa acquisizione e verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Le fatture relative al servizio regolato dalla presente Convenzione dovranno essere inviate al seguente Codice Univoco Ufficio IPA della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei: 1MGN7P.

La parte affidataria del servizio, con la stipula della presente Convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, al fine di assicurare la tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse nell'ambito del presente affidamento di servizio dovranno riportare i seguenti Codice identificativo di gara – CIG: BD44EDF39F e Codice Unico di Progetto – CUP: J68J23000140002, con l'avvertenza che non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e CUP sopraindicati.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge n. 217 del 2010 , al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in

relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 (tra cui gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici), il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

La mancanza o l'errata indicazione del CIG o del CUP, quando la loro indicazione è obbligatoria, come anche l'omessa o errata indicazione del numero e della data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa per le Regioni, costituisce causa di rifiuto della fattura sul portale dedicato della fatturazione elettrotecnica, ai sensi dell'art. 2-bis del Decreto Ministeriale MEF 3 aprile 2013, n. 55, come modificato dal Decreto Ministeriale MEF del 24/08/2020, n. 132.

L'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sanziona con la nullità assoluta gli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, emanati dalle pubbliche amministrazioni che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti d'investimento pubblico in assenza del Codice Unico di Progetto.

Art. 7 – DOCUMENTAZIONE PER LA RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

Ceipiemonte dovrà presentare al Settore Affari Internazionali e Cooperazione la documentazione a supporto delle fatturazioni.

La tipologia di spese ammissibili e la documentazione giustificativa comprovante le spese effettivamente sostenute nell'ambito del servizio affidato per le attività

oggetto di fatturazione, e i relativi obblighi di conservazione, sono quelli previsti dalla normativa vigente e da eventuali ulteriori disposizioni operanti tra le Parti.

Suddetta documentazione dovrà essere conservata da Ceipiemonte per consentire ai soggetti a ciò preposti i controlli e le verifiche, di carattere documentale o in loco, anche a campione, previsti dalle norme vigenti, al fine di accertare lo stato di attuazione, le spese e la veridicità delle dichiarazioni, nonché per consentire le attività di verifica delle spese ritenute necessarie dalla Regione ai fini dell'erogazione delle risorse indicate al precedente art. 6.

La rendicontazione tecnico-economica delle spese si compone di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le spese nel periodo di riferimento, corredata dalla seguente documentazione:

1) una dettagliata relazione descrittiva delle attività svolte, da cui emerga in modo puntuale l'attività realizzata dal soggetto affidatario nel periodo di riferimento e il relativo impiego delle risorse;

2) un consuntivo economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione delle attività affidate, composto da: un elenco delle spese sostenute e quietanzate, suddivise per WP (Work Package) e per voce di costo; un riepilogo per WP delle spese rendicontate; un riepilogo per macrovoce delle spese rendicontate, entrambi con indicazione del budget progettuale approvato e degli eventuali residui.

Nell'ambito della rendicontazione dovrà essere data evidenza delle eventuali attività in cui non è risultato possibile il rispetto dei requisiti del DNSH, evidenziandone le motivazioni.

La rendicontazione dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data di fine delle attività progettuali oggetto della rendicontazione stessa.

Art. 8 – MODALITÀ DI REVISIONE DELLA CONVENZIONE

Le Parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni normative o situazioni che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività oggetto di affidamento o delle condizioni di affidamento.

Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati mediante appositi atti aggiuntivi/modificativi alla presente Convenzione, approvati nelle forme previste, che non comporteranno revoca dell'affidamento del servizio oggetto della presente Convenzione né deroga tacita alla durata di quest'ultima.

Le Parti potranno comunque concordare eventuali proroghe alla durata della presente Convenzione, da formalizzarsi, se necessario, mediante appositi atti aggiuntivi/modificativi alla stessa, e comunque per iscritto, sulla base di adeguate motivazioni.

Art. 9 – REVOCA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Ceipiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra e fatta salva la facoltà di agire in danno, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Ceipiemonte l'inadempienza riscontrata entro trenta giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le

Parti. A seguito della predetta contestazione, Ceipiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi trenta giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Ceipiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione della Convenzione.

Art. 11 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha decorrenza a far data dalla sua sottoscrizione e ha durata fino al 31 dicembre 2026, fatte salve le eventuali proroghe alla durata della stessa ai sensi del precedente art. 8.

Art. 12 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'AFFIDAMENTO

La Regione Piemonte esercita il controllo analogo sull'attività di Ceipiemonte, nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R n. 21-2976 del 12 marzo 2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" per la Regione Piemonte". La vigilanza sull'affidamento regolamentato dalla presente Convenzione deve essere altresì conforme alla normativa generale e speciale di riferimento.

Fermi restando gli impegni assunti con la presente Convenzione e nel rispetto dei medesimi, Ceipiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, in ogni caso assicurando la qualità delle prestazioni e il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, a cui si ispira l'azione amministrativa, e l'osservanza delle normative nazionali e sovranazionali di riferimento.

Tutte le persone impiegate nelle attività previste dalla presente Convenzione sono

tenute a osservare il segreto, salvo autorizzazione della Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venuti a conoscenza o che siano resi noti in ragione della presente Convenzione. Ceipiemonte dà garanzia che il personale sia a conoscenza degli obblighi di riservatezza e vi si conformi.

Il Soggetto affidatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, in particolare nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato, da ultimo, dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198 di conversione del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159.

Il soggetto affidatario del servizio deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, non viene predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni oggetto del contratto sono di natura esclusivamente intellettuale, rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs n. 81/2008.

Art. 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PIANO ANTICORRUZIONE

Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24

novembre 2014, come modificato dalla D.G.R. n. 1-1717 del 13 luglio 2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non materialmente allegato alla stessa, nonché gli eventuali ulteriori obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, che ha apportato modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, esso, oltre ai dipendenti della Giunta regionale, si applica anche ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dal PIAO 2026-2028 della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. n. 3-2182/2026/XII del 30 gennaio 2026, nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Ceipiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Ceipiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel rispetto della misura specifica prevista dal PIAO della Regione Piemonte, Ceipiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità come previsti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA– NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

La Regione Piemonte e Ceipiemonte si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dal “Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE” (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - nel seguito anche GDPR) e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679.

Poiché lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento può comportare, come comporta, a carico di Ceipiemonte attività di trattamento di dati personali, queste devono essere effettuate in osservanza del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Per tale ragione Ceipiemonte, ai fini dell'adempimento della presente Convenzione è nominata, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, Responsabile del trattamento dei dati personali relativi a persone fisiche, effettuato con o senza l'ausilio di processi automatizzati, acquisiti nello svolgimento delle attività esecutive del progetto “Promozione internazionale del sistema della mobilità piemontese in occasione di Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings Torino – VTM 2026” e comunque necessari all’adempimento degli obblighi connessi all’esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale della Regione Piemonte; il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente *pro-tempore* del Settore Affari Internazionali e Cooperazione della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) della Regione Piemonte è: dpo@regione.piemonte.it.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, Ceipiemonte tratterà i dati personali, che verranno forniti, in ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di cui all'art. 32 GDPR.

Il Responsabile del trattamento è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente per conto del Titolare, rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. A tal fine, si impegna a fornire ai soggetti interessati, anche attraverso il proprio sito internet www.centroestero.org., l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

La suddetta informativa, reperibile sul sito della Regione Piemonte, viene espressa anche con riferimento al trattamento, da parte della Regione Piemonte, dei dati personali riferiti a persone fisiche di Ceipiemonte s.c.p.a., comunicati alla Regione e acquisiti per la finalità di stipula della presente Convenzione o per altre finalità derivanti dall'esecuzione della medesima.

Ceipiemonte, quale Responsabile del trattamento, è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GDPR).

Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto della presente Convenzione, Ceipiemonte e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e che si accetta con la sottoscrizione della medesima.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ

Ceipiemonte risponde per danni dipendenti da fatti, atti od eventi ad esso imputabili arrecati alla Regione e ad altri soggetti terzi nell'esercizio delle attività oggetto del presente affidamento, secondo le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

Art. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ATTO - SUBAPPALTO

Il presente atto convenzionale non può essere ceduto, a pena di nullità.

Ceipiemonte non può, se non previa autorizzazione della Regione, appaltare a soggetti terzi una o più delle attività ricomprese nel presente affidamento.

E' comunque consentito a Ceipiemonte di avvalersi di soggetti esterni per le consulenze specialistiche e per l'acquisizione di beni e servizi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 17 – OBBLIGO DI DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Ceipiemonte è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria fatti che possano configurarsi come reati, di cui venga a conoscenza in occasione dell'esercizio di funzioni o di svolgimento di attività oggetto del presente affidamento. Di ogni denuncia è data immediatamente informazione alla Regione.

Art. 18 – REGISTRAZIONE E REPERTORIAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tutte le imposte, tasse e spese, derivanti dalle norme vigenti, saranno a carico di Ceipiemonte.

L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto, pari a euro 120,00, sarà a carico di Ceipiemonte, nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art.18, comma 10 e art. 3 dell'Allegato I.4 -Tabella A del D.Lgs 36/2023).

L'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente atto avviene, secondo le

modalità individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023 del 28.06.2023, attraverso il versamento mediante "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), utilizzando il codice tributi 1573 ("Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. lgs. 31 Marzo 2023, n. 36"), anno di riferimento 2026.

La presente Convenzione sarà repertoriata presso il Settore regionale competente (Settore Contratti e Servizi della Direzione della Giunta Regionale) a cura del Settore committente.

Art. 19 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che insorga tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e/o validità della presente Convenzione il Foro competente è quello di Torino.

La presente Convenzione si compone di 19 articoli e di n. 1 allegato.

Letto, approvato e sottoscritto.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei

Settore Affari Internazionali e Cooperazione

Il Responsabile

Davide Antonio Gandolfi

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

CEIPIEMONTE S.C.P.A.

Il Direttore Generale

Stefano Nigro

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

ALLEGATO A)

Disciplina dei trattamenti effettuati da Ceipiemonte s.c.p.a. quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nell'ambito della Convenzione di affidamento delle attività riguardanti il servizio di realizzazione del progetto "Promozione internazionale del sistema della mobilità piemontese in occasione di Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings Torino – VTM 2026", di cui alla DD……./A2101D/2026 del…….., a cui il presente documento è allegato quale parte integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione della Convenzione medesima, Ceipiemonte s.c.p.a. assume il ruolo di Responsabile del trattamento (nel seguito Responsabile), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Quale Responsabile, Ceipiemonte s.c.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal Responsabile del Settore Affari Internazionali e Cooperazione della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei, quale Delegato del Titolare (Giunta Regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.05.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;

- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati

personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
b. raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
d. esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per

cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alle attività progettuali e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dalla presente Convenzione e alle disposizioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento);
- eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche che conferiscono i dati per la partecipazione al progetto "Promozione internazionale del sistema della mobilità piemontese in occasione di Vehicle&Transportation Technology Innovation Meetings Torino – VTM 2026", nonché quelli comunque necessari all'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione di servizio.

Banche dati

Banche dati di Ceipiemonte s.c.p.a. o in uso alla stessa.

Sistema Gestionale e di Protocollo di Ceipiemonte s.c.p.a.

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui alla presente Convenzione.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest'ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi di controllo a ciò preposti.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con

particolare riferimento a quanto specificato nell'art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

- assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;
- se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.

7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dalla presente Convenzione.

A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto dalla presente Convenzione.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dalla presente Convenzione.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud, ecc.), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto dalla presente Convenzione dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni della Convenzione di servizio. Conseguentemente, i dati non saranno:

1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nella presente Convenzione;

2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;

3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 parr. 2-4 del GDPR, a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto,

evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32 par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con la presente Convenzione, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento (art. 28 par. 2-4 del RGPD), fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile . Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

Il Responsabile si impegna altresì a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i Sub-Responsabili a mezzo dei quali il Responsabile descriva analiticamente i loro compiti e imponga a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con particolare riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il Responsabile, nei confronti del Delegato del Titolare, mantiene la responsabilità degli adempimenti agli obblighi in materia di protezione dei dati personali dei Sub-Responsabili coinvolti e si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione che possa derivare al Delegato del Titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e più in generale dalla violazione della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Responsabile informa il Delegato del Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento; il Delegato del Titolare del trattamento può opporsi a tali modifiche.

11. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il Responsabile mette a disposizione del Delegato del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione e della normativa vigente, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

A tale scopo il Responsabile riconosce al Delegato del Titolare e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa alla presente Convenzione.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.